

ADDENDUM D.LEGGE 127_ 2021 - PROCEDURA OPERATIVA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 LUOGHI DI LAVORI

La Certificazione verde COVID-19 e procedura accessi

A partire dal 15 ottobre 2021, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto-legge n. 127/2021, si estende alla generalità dei lavoratori l'obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 (anche "Green Pass") ai fini dell'accesso nei luoghi di lavoro.

L'obbligo non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Il datore di lavoro di ciascuna impresa coinvolta, entro il 15 ottobre, deve definire le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 nei confronti del proprio personale.

Soggetti incaricati al controllo

Il datore di lavoro di ogni impresa coinvolta in cantiere è tenuto a verificare il rispetto delle prescrizioni imposte dal DL 127/2021, individuando, a tal fine, soggetti – formalmente incaricati – deputati alle verifiche e all'accertamento delle violazioni di tali obblighi. I medesimi sono altresì autorizzati alla trasmissione delle anomalie accertate alle funzioni deputate. Detti soggetti devono essere stati preventivamente nominati autorizzati/incaricati al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 4 Reg. Europeo 2016/679.

Modalità di verifica

La verifica in ordine alla regolarità del Green Pass viene svolta mediante la scansione del codice a barre bidimensionale, cd QR Code, apposto sul Green Pass (in formato digitale o cartaceo), utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile, APP "VerificaC19" (istituzionale), attraverso cui è possibile verificare l'autenticità e validità della Certificazione.

Una volta decodificato il contenuto informativo del QR Code, l'App VerificaC19 mostra agli incaricati/autorizzati le informazioni principali in esso contenute: nome, cognome, data di nascita dell'intestatario della Certificazione, mentre non vengono visualizzati gli altri dati contenuti nella Certificazione; l'App VerificaC19, poi, mostra ai soggetti incaricati se la Certificazione è valida. A questo punto i dell'intestatario della Certificazione, mentre non vengono visualizzati gli altri dati contenuti nella Certificazione; l'App VerificaC19, poi, mostra ai soggetti incaricati se la Certificazione è valida. A questo punto i soggetti incaricati procedono alla verifica, a vista, della corrispondenza tra i dati anagrafici dell'intestatario della Certificazione verde COVID-19 e quelli mostrati su VerificaC19. I soggetti deputati ai controlli ed

accertamenti, in caso di dubbio, possono chiedere l'esibizione di un documento di identità al fine di verificare la corrispondenza tra il medesimo e il dato contenuto nel Green Pass. Detta richiesta dovrà essere motivata da una oggettiva incongruenza tra i dati letti e quanto, visivamente, percepisce l'incaricato.

La predetta attività di verifica da parte dei soggetti incaricati si limita, dunque, al controllo dell'autenticità, validità e integrità della certificazione e non può comportare la raccolta dei dati dell'intestatario. Pertanto, non è mai consentito accedere alle informazioni in merito ai presupposti (vaccino, guarigione dal Covid - 19 o tampone) che hanno determinato il rilascio della certificazione, né della relativa scadenza e non è possibile chiedere copia della certificazione da controllare o già controllate.

I soggetti incaricati, ai fini dell'accesso al luogo di lavoro, possono, altresì, verificare le certificazioni di esenzione dei soggetti esclusi dalla campagna vaccinale.

Modalità di svolgimento dei controlli

I controlli sul possesso e la validità del Green Pass saranno eseguiti sul 100% dei lavoratori che quotidianamente procederanno all'accesso alle aree di lavoro. Qualora il lavoratore non sia dotato di Green Pass valido o di certificazione di esenzione gli verrà negato l'accesso alle aree.

I soggetti incaricati di verificare il possesso di regolare Green Pass e dell'accertamento delle violazioni, anche ai fini della comminazione delle sanzioni previste dal decreto (sanzione amministrativa e sanzione disciplinare) predispongono, in caso di inosservanza delle disposizioni di legge, la documentazione probatoria e registrano i dati volti a dimostrare gli elementi fondanti della contestazione, ossia: identificazione del lavoratore, indicazione dello strumento di verifica utilizzato (scansione del QR Code mediante apposita APP), orario, luogo e data del controllo, la tracciatura formale della verifica negativa in relazione alla validità del Green Pass, evidenza della mancanza di Green Pass, eventuali motivazioni fornite dal lavoratore.


Sanzioni in caso di mancanza del Green Pass

Il lavoratore che comunichi di non possedere il Green Pass o qualora ne risulti privo al momento dell'accesso nelle aree di lavoro, non può accedere al predetto luogo di lavoro ed è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 senza che ciò determini conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata, al lavoratore non è dovuta la retribuzione né altro compenso o emolumento.

Resta fermo, in caso di iniziative disciplinari intraprese dal datore di lavoro o funzione deputata, l'obbligo di queste ultime di applicare le sanzioni espressamente indicate nel CCNL applicato a cui sin d'ora si deve fare espresso riferimento.

Trenzano (Bs), 12/10/2021

Il Datore di lavoro



PANIZZA 1914 S.R.L.
VIA TRENTO 80
25030 TRENZANO (BS)
C.F. e R.I.V.A. 03520170980